

ACCORDO SETTORE PANIFICAZIONE REGIONALE LOMBARDIA SU DETASSAZIONE FISCALE 2011

Addì, 28 marzo 2011, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal presidente Roberto Capello e da Giuseppe Giuliani, Tullio Leonardi e Pietro Restelli, assistiti dal segretario dell'Unione Regionale Roberto Alvaro e dai segretari provinciali Giancarlo d'Agostino, Fabio Pantalena e Maurizio Leonardi; l'Unione Regionale rappresenta le seguenti associazioni provinciali del settore: ASS. PANIFICATORI DI BERGAMO, SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA, ASS. PANIFICATORI DI COMO, GRUPPO PANIFICATORI CREMONA, ASS. PANIFICATORI DI LECCO, ASS. PANIFICATORI DI LODI, SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI DI MANTOVA, ASS. PANIFICATORI DI MILANO MONZA e BRIANZA e provincia, ASS. PANIFICATORI DI PAVIA, ASS. PANIFICATORI DI SONDRIO, ASS. PANIFICATORI DI VARESE ;
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nella persona del presidente Massimiliano Valsecchi;

E

- la FAI-CISL Lombardia rappresentata da Attilio Cornelli, Sergio Raimondi, Roberto Ortolani, Alessandro Marchesetti, Danilo Mazzola;
- la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata da Marco Bermani, Enrico Nozza Bielli e delegazione;
- la UILA-UIL Lombardia rappresentata da Maurizio Vezzani, Davide Caseri

PREMESSO

a) che con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

b) che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" del 1 dicembre 2009 ; lo stesso è stato depositato ai sensi del DM 7 maggio 2008 presso la Direzione Regionale del Lavoro in data 11 febbraio 2011;

c) che il citato C.I.R.L. ha istituito un "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", demandando alle Parti la successiva definizione degli indicatori a valere per il triennio;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1) Per l'anno 2011, con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011, come da analoghe intese verbali già intercorse tra le Parti, con il presente accordo sono recepite le disposizioni dei vigenti e citati CCNL e CIRL del settore Panificazione in tutti i territori/province della Lombardia, ai sensi della citata cìrc. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- 2) Con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa le Parti convengono che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti istituti economici così come disciplinati dalla contrattazione collettiva citata:
 - "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), come esattamente disciplinato dal CIRL
 - lavoro straordinario
 - lavoro supplementare
 - lavoro a turni
 - lavoro notturno
 - lavoro domenicale e festivo anche svolto in normale orario di lavoro
- 3) Pertanto i trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
- 4) Il presente accordo è applicabile esclusivamente dalle imprese del settore applicanti integralmente il citato CCNL e l'Integrativo Regionale di 2° livello, ivi compresa l'adesione al nascente Ente Bilaterale Regionale dalla data di attivazione della convenzione con INPS ed Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali valgono anche per tutti i dipendenti in forza presso le sedi od unità operative situate al di fuori della Regione Lombardia.
- 5) Le imprese informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale (RSU ed RSA) e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.
- 6) La presente intesa potrà essere estesa alle imprese non appartenenti al sistema di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali firmatarie a condizione che aderiscano all'intesa con l'assistenza delle Parti firmatarie.
- 7) La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali applicanti i citati CCNL e CIRL settoriale ed esclusivamente in presenza di rappresentanze sindacali (RSA ed RSU) delle OO.SS. sottoscriventi.

8) Le Parti s'impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia della imposta sostitutiva del 10%.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 28 marzo 2011

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI

FAI - CISL

FLAI - CGIL

ASSIPAN - CONFCOMMERCIO

UILA - UIL